

REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE PER
LE POLITICHE SOCIALI E
PER LA FAMIGLIA

INDICE

1. ISTITUZIONE
2. FINALITA'
3. COMPITI
4. ORGANI, COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI
5. DURATA DELLA CONSULTA E DECADENZA DEL COMPONENTE
6. PRESIDENTE
7. ASSEMBLEA
8. NORMA FINALE

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Mareno di Piave istituisce la Consulta Comunale per le politiche sociali e per la famiglia, di seguito denominata “*Consulta*”, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, consistenti nel promuovere, in conformità ai principi della Costituzione, il rispetto, la crescita e il benessere psicofisico della persona umana e della famiglia, lo sviluppo ed il progresso sociale della comunità locale, di cui rappresenta gli interessi, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche di governo della comunità.

Art. 2 - Finalità

La Consulta è organismo collegiale con funzioni di osservazione e analisi in materia di politiche sociali e per la famiglia, funzioni propositive e consultive, svolte in attuazione del principio di sussidiarietà e delle disposizioni dello Statuto Comunale, per dare impulso e sostegno all'azione dell'Amministrazione Comunale.

La Consulta si configura, inoltre, come strumento di partecipazione, aggregazione e confronto sulle tematiche sociali e della famiglia, promuovendo l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni.

In particolare la Consulta persegue le seguenti finalità:

- intercettare i bisogni in ambito sociale e in riferimento alla famiglia, riconosciuta come istituzione sociale fondamentale, anche effettuando studi e ricerche;
- contribuire alle politiche sociali e a sostegno della famiglia attuate dall'Amministrazione comunale, mediante proposte finalizzate

all'inclusione e all'inserimento sociale, prevenendo e contrastando processi di emarginazione;

- proporre iniziative atte a rafforzare il ruolo genitoriale e la funzione educativa della famiglia e la diffusione di una cultura che riconosca nella famiglia il tessuto fondamentale dello sviluppo e della crescita della comunità.
- monitorare le attività scolastiche, anche attraverso incontri con i rappresentanti dei genitori;
- promuovere attività rivolte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della devianza giovanile e delle sue degenerazioni;
- elaborare progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale, anche sulla base di esperienze realizzate nei Comuni limitrofi e/o per l'accesso ad eventuali fondi regionali, statali ed europei, e collaborare con il Comune per la migliore riuscita degli stessi;
- stimolare e implementare la collaborazione tra e con gli Enti del Terzo Settore, che operano localmente nel campo sociale e a sostegno della famiglia, svolgendo una attività di coordinamento e di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
- promuovere la nascita e lo sviluppo di iniziative di aiuto-aiuto e reti informali di solidarietà;
- contribuire alla crescita qualitativa e quantitativa dei servizi sociali e degli interventi a favore della famiglia erogati dall'Amministrazione Comunale, anche mediante una attività di verifica dei risultati raggiunti finalizzata a valutare l'efficacia dell'azione;

Le finalità della Consulta devono essere perseguite in stretta sinergia con i Servizi Sociali del Comune e con l'Amministrazione Comunale, con i quali la Consulta potrà collaborare operativamente per la realizzazione di specifici progetti.

L'attività della Consulta, al fine di garantire la tutela del diritto alla riservatezza delle persone, non implica l'accesso alle banche dati di cui il Comune dispone in campo sociale e socio assistenziale;

Art. 3 – Compiti

La Consulta rappresenta i bisogni della famiglia, avanzando proposte ed elaborando progetti e programmi da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, contribuendo così all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia e il sociale.

I compiti della Consulta in qualità di organo consultivo dell'Amministrazione comunale, sono a titolo non esaustivo i seguenti:

- esprimere pareri sulle materie di competenza ogni qualvolta venga richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, entro il termine massimo di 60 giorni;
- proporre iniziative che coinvolgano le associazioni di volontariato, attive in ambito sociale e nel sostegno alla famiglia.
- proporre azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini affinché partecipino all'elaborazione e allo sviluppo delle politiche sociali e familiari;
- proporre l'attivazione di studi e ricerche sulla condizione socio-economica al fine di individuare le politiche più opportune;

Art. 4 – Organi, composizione e nomina componenti

Sono organi della Consulta:

- il Presidente
- l'Assemblea

La Consulta è composta come segue:

- n. 1 membro di diritto: Assessore alle politiche sociali pro-tempore che presiede la Consulta e ne regola i lavori;
- componenti esterni in numero massimo di nove, nominati dal Sindaco, sulla base agli indirizzi stabiliti con propria deliberazione dal Consiglio Comunale per la nomina e per la designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, tra coloro che presenteranno la propria candidatura, in qualità di singoli cittadini o in qualità di rappresentati delle Associazioni che, in base all'atto costitutivo e statuto, operano con finalità e scopi in campo sociale e a favore della famiglia, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;

La nomina di competenza del Sindaco avverrà a seguito di presentazione di apposita istanza nel termine indicato dall'avviso pubblico che verrà pubblicato sia in sede di prima istituzione che di rinnovo della Consulta a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale. La domanda nel caso di Associazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà indicare il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione nell'ambito della Consulta e di un supplente. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

dell'Associazione e una relazione sintetica delle attività svolte. Le domande presentate dai singoli cittadini dovranno riportare un sintetico ma esaustivo curriculum vitae, che dimostri attinenza con le finalità perseguite dalla Consulta.

Nel caso di candidature in numero superiore a quello dei componenti di nomina sindacale, la scelta verrà compiuta dal Sindaco in base ai seguenti criteri:

- in caso di Associazioni: rilevanza e significatività dell'attività svolta nel campo sociale e a sostegno della famiglia, ampiezza e qualità degli interessi generali coinvolti, numero di associati, grado di radicamento nella comunità locale;
- in caso di singoli cittadini: valutazione del curriculum e dell'attinenza alle materie di competenza della Consulta.

Il Sindaco può eccezionalmente ammettere la partecipazione alla Consulta di componenti in numero superiore al massimo previsto.

Se risulta necessario procedere alla surroga di un membro, vi provvederà il Sindaco entro il termine di 30 gg dalla cessazione, che nel caso di mancate candidature, effettuerà la nomina a propria scelta; nel caso di Associazione il Sindaco provvederà a nominare il nuovo nominativo indicato dalla medesima Associazione.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Art. 5 – Durata della Consulta e decadenza di componente

La durata in carica della Consulta coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale. La Consulta continua ad esercitare le proprie funzioni,

in forma di prorogatio, fino alla nomina della nuova Consulta che deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalle elezioni della nuova Amministrazione.

Decadono da membri della Consulta, coloro che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo risultino assenti alle riunioni.

Art. 6 – Presidente

Il Presidente, oltre che a convocare e a dirigere i lavori della consulta, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, rappresenta la Consulta e ne cura le relazioni esterne. Il Presidente nella sua qualità di Assessore alle politiche sociali, costituisce il collegamento con l'Amministrazione Comunale a cui è tenuto a relazionare periodicamente e a presentare, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Presidente nomina a propria scelta il Vicepresidente, che lo sostituirà in tutte le funzioni in caso di assenza.

Art. 7 – Assemblea

L'Assessore pro-tempore alle politiche sociali presiede e convoca la Consulta.

La convocazione avviene preferibilmente con avviso scritto, riportante l'indicazione degli argomenti da trattare e la data e il luogo della riunione, trasmesso con modalità informali mediante e-mail, whatsapp, sms. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche verbalmente a mezzo telefono o altra modalità idonea.

La Consulta si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte all'anno, preferibilmente in presenza nella sede messa disposizione dall'Amministrazione comunale. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea se ne fanno richiesta un terzo dei componenti. Qualora il Presidente non ottemperi a tale obbligo, vi provvederà il Sindaco nel termine di 10 giorni. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste di convocazione da parte dei membri della Consulta deve essere data tempestiva comunicazione al Sindaco.

La Consulta è regolarmente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto verbale da membro scelto all'interno della Consulta. Il verbale della seduta è firmato dal componente verbalizzante e dal Presidente. Copia dello stesso deve essere inviata all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali.

Il Presidente può invitare alle sedute della Consulta chiunque ritenga opportuno per lo svolgimento delle attività, allo scopo di acquisire informazioni e approfondimenti.

Art. 8 – Norma finale

In sede di prima attuazione la procedura finalizzata alla nomina della Consulta, prevista dall'art. 4, verrà avviata entro 30 gg dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli indirizzi di nomina di cui all'art. 4, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento, sono contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2023.